



339/2024

Sent

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.80224 del

registro di segreteria, dalla sig.ra XX

(C.F. OMISSIS) nata a OMISSIS l' OMISSIS

e residente in OMISSIS, OMISSIS,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Nappi e

Marco Nappi ed elettivamente domiciliata presso lo

studio in Roma, Via Agri n. 1;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona

del legale rappresentante sede nazionale Roma via

Ciro il Grande 21 e sede territoriale di Latina Via

Battisti 52, rappresentato e difeso dall'avv.

Filippo Mangiapane, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;

per il riconoscimento del diritto e la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, al fine di vedersi riconosciuto ai fini pensionistici e sul TFS le differenze retributive statuite dalla sentenza n. 1187/2020 del Tribunale di Latina Sez. Lavoro, con corresponsione di quanto spettante a titolo di arretrati oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria come per legge e spese da distrarsi a favore degli avvocati dichiaratisi antistatari;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Uditi, nell'udienza odierna, l'avv. Filippo Mangiapane per l'INPS, nessuno presente per il ricorrente.

Ritenuto in

FATTO

1. La ricorrente, con sentenza del Tribunale di Latina Sez. Lavoro con sentenza n. 1187 del 01/10/2020 - passata in giudicato -, aveva ottenuto il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori riconducibili al profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale esperto,

dal settembre 2009 al settembre 2014, con corresponsione di quanto dovuto a titolo di differenze stipendiali e oneri contributivi (Asl di Latina - Delibera del Direttore Generale dell'8/4/2021).

2. In data 26/10/2020 tramite il patronato INAS CISL, ed i legali convenzionati, inoltrava domanda all'INPS di riliquidazione del TP, nonché in data 7/5/2021 inoltrava all'INPS domanda di ricalcolo del trattamento di fine servizio (TFS).

3. Secondo la ricorrente, l'Istituto previdenziale nonostante i numerosi solleciti, pur avendo preso in carico entrambe le domande, non adottava alcun provvedimento. Di qui il ricorso al giudice delle pensioni.

4. L'INPS si è costituito, eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione sulla domanda relativa al TFS. Sul capo di domanda relativo alla riliquidazione del Trattamento pensionistico ha riferito che il è stato riliquidato con provvedimento del 3-10-2023 e con corresponsione degli arretrati nel cedolino di dicembre 2023, prima della chiamata in causa e della notifica del ricorso. Quindi ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

5. All'odierna udienza l'INPS si è riportato alle conclusioni delle memorie in atti.

6. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

7. L'odierna controversia riguarda la riliquidazione del trattamento pensionistico e del TFS a seguito del riconoscimento giudiziale di mansioni superiori.

8. In primo luogo, va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, in relazione alla domanda relativa al computo a fini della liquidazione del periodo di lavoro in oggetto, trattandosi di ambito - liquidazione TFR - che riguarda il rapporto di lavoro e che in quanto tale non attiene alla materia pensionistica. In linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte e della stessa Corte di cassazione (in termini, ex multis, Cassazione Sezioni Unite, ord. n. 25039 del 7/11/2013; Cassazione Sezioni Unite Civili sent. n. 11849 del 9/6/2016), tali controversie sono devolute alla Giurisdizione del Giudice del rapporto

d'impiego, che per i rapporti di lavoro cessati in epoca successiva al 30/6/1998 (come quello all'esame), è il Giudice ordinario ai sensi dell'art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001. Quindi non rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti le controversie che non concernono il trattamento pensionistico del dipendente pubblico, bensì il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione: indennità premio di servizio, indennità di buonuscita, TFR. Pertanto, questo Giudice declina la propria giurisdizione, sul capo di domanda su indicato, in favore del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro.

9. In ordine al secondo capo di domanda, relativo alla riliquidazione della pensione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione di quanto attestato dall'INPS in ordine alla riliquidazione nei termini suddetti, e dell'adozione del provvedimento satisfattivo, emesso e versato in atti, al pagamento del dovuto sin dal dicembre 2023 e quindi al conseguimento del bene giuridico richiesto.

10. Le spese legali sono compensate in ragione della parziale soccombenza e dell'adozione del

provvedimento di riliquidazione. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di ricalcolo del TFS, in favore del giudice ordinario in finzione di giudice del lavoro. Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione agli altri capi di domanda.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 luglio 2024.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.07.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
12.07.2024 12:23:26
GMT+01:00